

Codice A1103A

D.D. 22 ottobre 2025, n. 1026

Ordinanza di annullamento della determina dirigenziale di illecito amministrativo n. 163 del 26/02/2024 e susseguente archiviazione ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. 471COV/2020). Riduzione accertamenti n. 751/2024 sul capitolo 32068 e accertamento n. 752/2024 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2025/2027 anno 2025.



ATTO DD 1026/A1103A/2025

DEL 22/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di annullamento della determina dirigenziale di illecito amministrativo n. 163 del 26/02/2024 e susseguente archiviazione ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. 471COV/2020). Riduzione accertamenti n. 751/2024 sul capitolo 32068 e accertamento n. 752/2024 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2025/2027 anno 2025.

Vista la Determinazione n.163 del 26/02/2024 con la quale è stata irrogata la sanzione di Euro 500,00 a titolo di sanzione, ed euro 10,61 a titolo di spese di notifica, a carico del signor *omissis* (C.F. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis*, e residente a *omissis*, *omissis*, in qualità di trasgressore, in relazione al processo verbale n. 0403756 19 del 01/05/2020 con cui stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 26 del D.P.G.R n. 43 del 13 aprile 2020 per aver violato il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

Considerato che con la determinazione dirigenziale sopracitata era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 500,00 - accertamento n. 751/2024 - e di euro 10.61 per spese di notifica - accertamento n. 752/2024, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 698/1981;

visto che successivamente all'assunzione della suddetta determinazione-ingiunzione d'ufficio, in data 08/03/2024, questa veniva restituita al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo di questo ente, con la dichiarazione che il trasgressore risultava sconosciuto;

Vista la nota n. 380220 da parte della Città di Torino - Dipartimento Decentramento e Servizi Civici - Divisione Servizi Civici, in cui certificava che in base alle risultanze dell'Anagrafe della

Popolazione Residente e delle informazioni assunte il trasgressore risultava irreperibile;

Considerata la validità della documentazione inviata a questo ente,

Considerata l'impossibilità di procedere ad una notifica dell'atto;

preso pertanto atto, che con ciò si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata sanzione amministrativa e che occorre procedere contestualmente alla riduzione a zero degli accertamenti sopracitati;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- vista la DGR n.11-739/2025/XII Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027.;
- vista la legge regionale 27 febbraio 2025, n.1 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025).;
- Vista la legge regionale 27 febbraio 2025, n.2 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- vista la DGR 12-852 del 03 marzo 2025 Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento e del bilancio Finanziario gestionale 2025-2027;

- vista la Legge regionale n.16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- vista la D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

DI ANNULLARE

l'ingiunzione di cui alla determinazione n.163 del 26/02/2024 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 500,00 e 10,61 euro per spese di notifica a carico del sig. *omissis* (Cod. Ben. 385927), in qualità di trasgressore , in relazione al processo verbale n. 0403756 19 del 01/05/2020

di PROVVEDERE per i motivi enunciati in premessa, a:

- ridurre l'accertamento n. 751/2024 per l'importo di euro 500,00 portandolo a zero, relativo a sanzione ingiunta;
- ridurre l'accertamento n. 752/2024 per l'importo di euro 10,61, portandolo a zero, relativo a spese di notifica

dato atto che le modifiche di accertamento non sono già state effettuate;

Le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ed ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa, disponendone la comunicazione ai soggetti interessati.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione;

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti